

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1998

relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro,  
ivi compreso l'apprendistato

(1999/51/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in formazione ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

(2) considerando che con la decisione 63/266/CEE <sup>(4)</sup> il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che con la decisione 94/819/CE <sup>(5)</sup> esso ha adottato il programma d'azione Leonardo da Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea;

(3) considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla Commissione di intraprendere uno studio sul ruolo dell'apprendistato nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione «Promuovere la formazione in apprendistato in Europa»;

(4) considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani <sup>(6)</sup>, gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro;

(5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 <sup>(7)</sup> invita gli Stati membri a promuovere la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale;

(6) considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 <sup>(8)</sup> relative al Libro bianco della Commissione «Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva» il Consiglio insiste sulla necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli «Orientamenti in materia di occupazione per il 1998» <sup>(9)</sup> e per il 1999 si chiede agli Stati membri di migliorare le prospettive occupazionali per i giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di apprendistato o a svilupparli;

<sup>(1)</sup> GU C 67 del 3. 3. 1998, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 29 aprile 1997 (GU C 214 del 10.7.1998, pag. 63).

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998, pag. 48), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU C 262 del 19.8.1998, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998).

<sup>(4)</sup> GU 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

<sup>(5)</sup> GU L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU C 1 del 3. 1. 1980, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU C 224 dell'1. 8. 1996, pag. 7.

<sup>(8)</sup> GU C 195 del 6. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU C 30 del 28. 1. 1998, pag. 1.

- (7) considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le imprese, dall'altro, possono costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche, sociali e personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un migliore inserimento sociale e professionale nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi d'istruzione superiore;
- (8) considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse della formazione professionale<sup>(1)</sup> sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro e la necessità di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri, nonché di inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione professionale;
- (9) considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento denominato «Europass-Formazione» che compri, a livello comunitario, il periodo o i periodi di formazione svolti in un altro Stato membro;
- (10) considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di mobilità transazionale; che gli Stati membri hanno una responsabilità particolare in materia; che la Commissione, collaborando strettamente con gli Stati membri, dovrebbe predisporre un dispositivo d'informazione reciproca e di coordinamento delle iniziative e dei dispositivi elaborati dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione;
- (11) considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione ha riconosciuto il ruolo determinante delle piccole e medie imprese (PMI) per la creazione di posti di lavoro duraturi;
- (12) considerando che la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, presso le microimprese, le PMI e nel settore dell'artigianato costituisce un importante strumento d'inserimento professionale; che occorre tener conto delle loro esigenze specifiche in questo campo;
- (13) considerando che la persona che effettua una formazione dovrebbe essere debitamente informata delle disposizioni pertinenti in vigore nello Stato membro ospitante;
- (14) considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
- (15) considerando che nella raccomandazione del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla formazione professionale permanente<sup>(2)</sup> il Consiglio incoraggia l'accesso delle donne e la loro partecipazione effettiva a tale formazione; che occorre pertanto promuovere le pari opportunità in sede di partecipazione ai percorsi europei; che a tal fine devono essere adottati provvedimenti adeguati;
- (16) considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha il compito di assicurare la coerenza globale tra l'attuazione della presente decisione e i programmi e le iniziative comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù;
- (17) considerando che occorre provvedere al controllo permanente di tale attuazione; che, di conseguenza, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale su detta attuazione e a formulare ogni proposta necessaria per il futuro;
- (18) considerando che è necessario prevedere, tre anni dopo l'adozione della presente decisione, una valutazione del suo impatto e un bilancio delle esperienze acquisite, che consentano di prendere in considerazione l'eventuale adozione di misure correttive;
- (19) considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, nella presente decisione è inserito un importo finanziario di riferimento, per facilitare l'introduzione del provvedimento Europass, senza per questo precludere le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; che il sostegno finanziario fornito attraverso il bilancio comunitario è limitato a una fase iniziale compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004;
- (20) considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista per l'istituzione del documento «Europass-Formazione» richiedono una misura coordinata sul piano comunitario in ragione della diversità dei sistemi di formazione degli Stati membri; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questi obiettivi,

<sup>(1)</sup> GU C 374 del 30. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 23. 7. 1993, pag. 37.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

#### Oggetto

1. La presente decisione ha per oggetto l'istituzione, in base ai principi comuni definiti all'articolo 3, del documento denominato «Europass-formazione». Esso è destinato ad attestare a livello comunitario il o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione (denominati «percorsi europei»).

2. L'utilizzazione di tale documento e la partecipazione ai percorsi europei sono facoltative e non comportano altri obblighi né conferiscono diritti diversi da quelli definiti dalla presente decisione.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione, tenuto conto delle differenze esistenti negli Stati membri fra i sistemi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, valgono le seguenti definizioni:

- 1) «percorso europeo»: previo accordo sull'utilizzazione dell'Europass-Formazione, qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da una persona in uno Stato membro (Stato membro ospitante) diverso da quello in cui la persona segue una formazione integrata dal lavoro (Stato membro di provenienza) e nell'ambito di tale formazione;
- 2) «persona che segue una formazione integrata dal lavoro»: colui che, indipendentemente dall'età, segue una formazione professionale a qualsiasi livello, ivi compresa l'istruzione superiore. Tale formazione, riconosciuta o attestata dalle autorità competenti nello Stato membro di provenienza secondo le rispettive legislazioni, procedure o prassi in vigore, comporta periodi strutturati di formazione, in un'impresa ed eventualmente in un istituto o centro di formazione, quale che sia la posizione giuridica della persona in questione (parte di un contratto di lavoro, di un contratto di apprendistato, allievo o studente);
- 3) «tutore»: colui che, presso un datore di lavoro privato o pubblico o un istituto o centro di formazione dello Stato membro ospitante, è incaricato di aiutare, informare, guidare e seguire durante il loro percorso europeo le persone che seguono una formazione;
- 4) «Europass-Formazione»: documento attestante che il suo titolare ha effettuato uno o più periodi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in un altro Stato membro, secondo le modalità di cui alla presente decisione;

- 5) «organismo d'accoglienza»: organismo dello Stato membro ospitante (in particolare, datore di lavoro privato o pubblico, istituto o centro di formazione) con cui è stato istituito un partenariato con l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza per effettuare un percorso europeo.

### Articolo 3

#### Contenuto e principi comuni

Le seguenti condizioni si applicano all'utilizzazione dell'Europass-Formazione:

- 1) ogni percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
- 2) l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza e l'organismo d'accoglienza stabiliscono, nell'ambito del partenariato, il contenuto, gli obiettivi, la durata e le modalità del percorso europeo;
- 3) il percorso europeo è seguito e controllato da un tutore.

### Articolo 4

#### Europass-Formazione

1. Il documento comunitario d'informazione denominato «Europass-Formazione», il cui contenuto e la cui presentazione sono descritti nell'allegato, viene rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque effettui un percorso europeo.
2. L'Europass-Formazione:
  - a) precisa la formazione professionale seguita, nell'ambito della quale è stato effettuato il percorso europeo, nonché la qualifica o il diploma, il titolo o qualsiasi altro certificato conseguito durante la formazione;
  - b) specifica che il percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
  - c) identifica il contenuto del percorso europeo, fornendo informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o la formazione seguita durante il percorso nonché, se del caso, le competenze acquisite e il metodo di valutazione delle stesse;
  - d) indica la durata del percorso europeo organizzato dall'organismo d'accoglienza durante l'esperienza professionale o la formazione;
  - e) identifica l'organismo d'accoglienza;
  - f) identifica la funzione del tutore;

g) è rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza. Esso contiene, per ciascun percorso europeo, un'attestazione che è parte integrante dell'Europass-Formazione, compilata dall'organismo d'accoglienza e firmata da quest'ultimo e dal beneficiario.

#### *Articolo 5*

##### **Coerenza e complementarità**

Nel rispetto delle procedure previste dai programmi e dalle iniziative comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, ed entro i limiti delle risorse a questi assegnati, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza globale fra l'attuazione della presente decisione e tali programmi e iniziative.

#### *Articolo 6*

##### **Misure d'incoraggiamento e di accompagnamento**

1. La Commissione assicura la realizzazione, la diffusione ed il controllo adeguati degli «Europass-Formazione» in stretta cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi preposti all'attuazione a livello nazionale, in stretta cooperazione con le parti sociali nonché, se del caso, con gli organismi rappresentativi della formazione integrata dal lavoro.

2. A tal fine, ciascuno Stato membro adotta misure per:

- a) facilitare l'accesso all'Europass-Formazione diffondendo le informazioni necessarie;
- b) permettere una valutazione delle azioni eseguite; e
- c) favorire pari opportunità, in particolare sensibilizzando tutte le persone interessate.

3. In stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione predispose un sistema di reciproca informazione e di coordinamento.

4. Nell'attuare le disposizioni della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'importanza delle PMI e dell'artigianato, nonché delle loro esigenze specifiche.

#### *Articolo 7*

##### **Finanziamento**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004, l'importo finanziario di riferimento necessario è pari a 7,3 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### *Articolo 8*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

#### *Articolo 9*

##### **Valutazione**

Tre anni dopo l'adozione della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione, valuta l'impatto della presente decisione sulla promozione della mobilità nella formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, propone eventuali misure correttive per renderne più efficace l'azione e formula qualunque proposta reputi necessaria, anche in materia di bilancio.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. BARTENSTEIN

## ALLEGATO

## «EUROPASS-FORMAZIONE»

## Descrizione del documento

Il documento si presenta nella forma di un libretto formato A5.

Esso comprende, oltre alla copertina, 12 pagine.

**Prima pagina di copertina**

In questa pagina devono figurare:

- il termine «Europass-Formazione»;
- l'emblema della Comunità europea.

**Seconda pagina di copertina**

Presentazione generale dell'«Europass-Formazione» (lingua nella quale è stata effettuata la formazione nello Stato membro di provenienza).

*«Il presente documento comunitario d'informazione "Europass-Formazione" è conforme alla decisione 1999/51/CE del Consiglio dell'Unione europea relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22. 1. 1999, pag. 45). Esso (articolo 1 della decisione) attesta a livello comunitario il periodo o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione.*

*Esso è rilasciato da ... (organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza).*

*(Data e firma)»*

**Pagina 1** (lingua dell'istituto di provenienza)

Identità del beneficiario:

- cognome,
- nome,
- firma.

Nella terza pagina di copertina figurano le varie voci nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

**Pagina 2** (lingua dell'organismo di accoglienza)

*Percorso europeo 1*

- a) Formazione professionale seguita;
- b) questo percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza;
- c) contenuto del percorso europeo con informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o sulla formazione seguita durante tale percorso e, se del caso, competenze acquisite e metodo di valutazione;
- d) durata del percorso europeo;
- e) indicazione dell'organismo di accoglienza;
- f) cognome e funzione del tutore;
- g) firma dell'organismo di accoglienza e del beneficiario.

**Pagina 3** (lingua dell'istituto di provenienza)

*Percorso europeo 1*

Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua dell'istituto di provenienza.

**Pagina 4** (lingua del beneficiario)

*Percorso europeo 1*

Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua del beneficiario se quest'ultima è diversa da quella utilizzata nelle pagine 1 e 2, purché sia una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

**Pagine 5, 6 e 7**

*Percorso europeo 2* (se necessario)

**Pagine 8, 9 e 10**

*Percorso europeo 3* (se necessario)

---